



## *Il Ministro del Turismo*

### **Costituzione della società per azioni denominata “ENIT S.p.A.”, ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44.**

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l’articolo 54-bis, che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti *de minimis* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito nella legge 29 luglio 2014, n. 106 e, in particolare, l’articolo 16 con il quale l’ENIT - Agenzia nazionale del turismo è stato trasformato in ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” e, in particolare, l’articolo 16, che disciplina le società *in house*;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 6, concernente l’istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale l’on. sen. Daniela Garnero Santanché è stata nominata Ministro del turismo;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

VISTA la comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 del 17 marzo 2023, recante il quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l’articolo 25, con il quale il Ministero del turismo è stato autorizzato a costituire una società per azioni denominata “ENIT S.p.A.” con un capitale sociale iniziale di 7 milioni di euro, qualificata come una società *in house* ai sensi dell’articolo 16 del citato decreto legislativo n. 175 del 2016 e sottoposta ai poteri di vigilanza e controllo dello stesso Ministero del turismo;

CONSIDERATO che, al fine di supportare e promuovere l’offerta turistica nazionale e di potenziarne l’attrattività sui mercati internazionali, anche mediante lo sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e dei servizi del settore turistico, è necessario costituire una società per azioni sottoposta al controllo analogo del Ministero del turismo, che curi la promozione all’estero dell’immagine turistica unitaria italiana e delle varie tipologie dell’offerta turistica nazionale, supportando il Ministero del turismo stesso ed eventualmente gli altri enti pubblici territoriali nelle funzioni e compiti esercitati in materia;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 175 del 2016, l’intervento finanziario derivante dalla costituzione di ENIT S.p.A. è compatibile con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese, perché contestualmente alla costituzione di ENIT S.p.A. l’ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo è soppresso e le relative funzioni sono attribuite alla suddetta società per azioni, con la conseguenza che non si è in presenza di un aiuto di Stato ma di una modifica organizzativa interna al settore pubblico;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla costituzione di ENIT S.p.A. e alla contestuale soppressione dell’ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo, in attuazione del citato articolo 25 del decreto-legge n. 44 del 2023;

**DECRETA:**

### **Articolo 1**

#### **(Costituzione)**

1. È costituita con sede in Roma la società per azioni denominata ENIT S.p.A. (di seguito indicata come la società), quale società *in house* sottoposta al controllo analogo del Ministero del turismo, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2. L'oggetto sociale è costituito dalle attività di supporto al Ministero del turismo ed agli altri enti pubblici territoriali che, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, sono autorizzati a conferirvi risorse, oltre che nella promozione dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne l'attrattività, anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione turistica, nonché tramite la formazione specialistica degli addetti ai servizi e lo sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori.

3. Più in particolare, la società anche secondo le direttive e gli indirizzi del Ministero del turismo, resi nell'esercizio del controllo analogo a quello svolto sui propri servizi:

a) cura la promozione all'estero dell'immagine turistica unitaria italiana e delle varie tipologie dell'offerta turistica nazionale, nonché la promozione integrata delle risorse turistiche delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, assicurando al contempo un adeguato coinvolgimento delle Regioni e delle Autonomie territoriali attraverso la partecipazione agli organismi previsti nello statuto sociale;

b) realizza le strategie promozionali a livello nazionale ed internazionale e di informazione all'estero, di sostegno alle imprese per la commercializzazione dei servizi turistici italiani, in collegamento con le produzioni di qualità degli altri settori economici e produttivi, la cultura e l'ambiente, in attuazione degli indirizzi individuati dal Ministero del turismo;

c) promuove e commercializza i servizi turistici, culturali ed enogastronomici italiani;

d) promuove il marchio Italia nel settore del turismo;

e) favorisce la commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero;

f) svolge le attività previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti con particolare utilizzazione di mezzi digitali, piattaforme tecnologiche e rete *internet*, anche attraverso la collaborazione nella gestione e/o l'utilizzo del portale "Italia.it", nonché di ogni altro strumento di comunicazione ritenuto opportuno;

g) organizza e svolge attività e servizi di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e per gli organismi e gli enti pubblici e privati, ivi compresi gli uffici e le agenzie regionali, anche sottoscrivendo apposite convenzioni per promuovere e sviluppare processi indirizzati ad armonizzare i servizi di informazione ai turisti nonché tramite eventuale corrispettivo, per attività promozionali e pubblicitarie di comunicazione e pubbliche relazioni;

h) supporta il Ministero del turismo nelle funzioni e compiti esercitati in materia di turismo, in particolare nella promozione delle politiche turistiche nazionali e nella formazione delle risorse umane utili al settore;

i) supporta l'attività e gli indirizzi del Ministero sull'erogazione di formazione specialistica per il settore del turismo.

4. Contestualmente alla costituzione della società ENIT S.p.A. l'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo è soppresso e le relative funzioni sono attribuite alla società ENIT S.p.A.

## **Articolo 2**

### **(Patrimonio)**

1. Il patrimonio iniziale della società è costituito dal capitale sociale iniziale di euro 7 milioni, conferito ai sensi degli artt. 25, commi 1 e 11, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44. Il capitale sociale è rappresentato da 7 milioni di azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 cadauna, che sono indivisibili, danno ciascuna diritto ad un voto e sono nominative. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista.

2. Il Ministero del turismo, con successive determinazioni, assegna alla società ENIT S.p.A. le risorse strumentali necessarie per il perseguimento degli obiettivi.

## **Articolo 3**

### **(Organizzazione)**

1. Gli organi della società sono l'assemblea, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, in conformità alle disposizioni di cui al titolo V, capo V, sezioni VI e VI-bis, paragrafi 2, 3 e 4, del codice civile.

2. L'assemblea è composta dagli azionisti ed è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, da altra persona eletta dall'assemblea. L'attività ed i poteri dell'assemblea sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e delle altre leggi, nonché dello statuto allegato al presente decreto.

3. Il consiglio di amministrazione è composto da tre membri designati dal Ministro del turismo, di cui uno con funzioni di presidente e uno di amministratore delegato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamento in materia di equilibrio tra i generi e che siano in possesso dei requisiti di professionalità e competenza previsti dallo statuto. La durata del mandato degli amministratori è fissata in tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli amministratori sono rieleggibili. Al consiglio di amministrazione è attribuita la competenza alle modifiche dello statuto sociale per il solo caso di adeguamento dello stesso a disposizioni normative obbligatorie. La rappresentanza generale della società a fronte delle autorità giudiziarie ed amministrative e dei terzi, nonché la firma sociale, spettano al presidente del consiglio di amministrazione, che può conferire, nei limiti delle competenze ad esso spettanti, procure speciali per singoli atti o categoria di atti a dipendenti della società o a terzi. Le attività ed i poteri del consiglio di amministrazione sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e delle altre leggi, nonché dello statuto allegato al presente decreto.

4. Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio dei generi. Il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, mentre gli altri sono designati dal Ministero del turismo. Le attività ed i poteri del collegio sindacale sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e delle altre leggi, nonché dello statuto allegato al presente decreto.

5. La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, in conformità con l'art. 2409-bis cod. civ.

6. Il personale a tempo determinato e indeterminato, di ruolo presso l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella società ENIT S.p.A. in ragione delle medesime funzioni esercitate dall'ente, con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento.

#### **Articolo 4**

##### ***(Controlli)***

1. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

#### **Articolo 5**

##### ***(Statuto)***

1. È approvato l'allegato schema di statuto sociale, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Tutte le proposte di modifica dello statuto allegato al presente decreto sono comunicate al Ministero del turismo che le approva entro trenta giorni, decorsi i quali, in assenza di formale riscontro, si intendono approvate.

#### **Articolo 6**

##### ***(Oneri finanziari)***

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 175 del 2016.

Il presente decreto è, inoltre, pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del turismo.

Il Ministro del turismo

Daniela Garnero Santanché

**ENIT S.p.A.**

**STATUTO SOCIALE**

## **TITOLO I**

### **DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'**

#### **Articolo 1**

1. La Società per azioni denominata “ENIT S.p.A.” è regolata dal presente statuto.
2. ENIT S.p.A. costituisce una società in house ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ed è sottoposta ai poteri di vigilanza e controllo del Ministero del turismo.

#### **Articolo 2**

1. La Società ha sede in Roma.
2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite e/o sopresse sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, e potrà essere trasferita la sede sociale nel territorio nazionale.
3. Il domicilio di ciascun Socio, Amministratore e Sindaco, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

#### **Articolo 3**

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con delibera dell’assemblea straordinaria.

## **TITOLO II**

### **OGGETTO SOCIALE**

#### **Articolo 4**

1. La Società ha per oggetto l’attività di supporto e promozione dell’offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività, anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell’offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione turistica, nonché tramite la formazione specialistica degli addetti ai servizi e lo sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori.
2. In particolare, la Società, anche secondo le direttive e gli indirizzi del Ministero del turismo, che esercita sulla stessa il controllo analogo di cui all’art. 1, secondo comma del presente statuto:



- a) cura la promozione all'estero dell'immagine turistica unitaria italiana e delle varie tipologie dell'offerta turistica nazionale, nonché la promozione integrata delle risorse turistiche delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, assicurando al contempo un adeguato coinvolgimento delle regioni e delle autonomie territoriali attraverso la partecipazione agli organismi previsti nello statuto sociale;
  - b) realizza le strategie promozionali a livello nazionale ed internazionale e di informazione all'estero, di sostegno alle imprese per la commercializzazione dei servizi turistici italiani, in collegamento con le produzioni di qualità degli altri settori economici e produttivi, la cultura e l'ambiente, in attuazione degli indirizzi individuati dal Ministero del turismo;
  - c) promuove e commercializza i servizi turistici, culturali ed enogastronomici italiani;
  - d) promuove il marchio Italia nel settore del turismo;
  - e) favorisce la commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero;
  - f) svolge le attività previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti con particolare utilizzazione di mezzi digitali, piattaforme tecnologiche e rete *internet*, anche attraverso la collaborazione alla gestione e l'utilizzo del portale "Italia.it", nonché di ogni altro strumento di comunicazione ritenuto opportuno;
  - g) organizza e svolge attività e servizi di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e per gli organismi ed enti pubblici e privati, ivi compresi gli uffici e le agenzie regionali, anche sottoscrivendo apposite convenzioni per promuovere e sviluppare processi indirizzati ad armonizzare i servizi di informazione ai turisti nonché tramite eventuale corrispettivo, per attività promozionali e pubblicitarie di comunicazione e pubbliche relazioni;
  - h) supporta il Ministero del turismo nelle funzioni e compiti esercitati in materia di turismo, in particolare nella promozione delle politiche turistiche nazionali e nella formazione delle risorse umane utili al settore;
  - i) supporta l'attività e gli indirizzi del Ministero sulla formazione specialistica del settore in Italia e all'estero.
3. La Società, per il perseguimento delle proprie attività, può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, nonché, previa autorizzazione del Ministero del turismo, promuovere la costituzione di società, anche con i predetti soggetti, o partecipare a società già costituite aventi scopi analoghi ed affini ai propri. Con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'approvazione del Ministero del turismo, sono definite le condizioni, i termini e le modalità per la costituzione o partecipazione a tali organismi.
  4. La Società può stipulare convenzioni anche con le regioni e le province autonome, che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministero del turismo, che comunque conserva

il controllo e i poteri di direzione e coordinamento della società.

5. Almeno l'ottanta per cento del fatturato della Società sarà effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Ministero del turismo. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

### **TITOLO III**

#### **CAPITALE E AZIONI**

##### **Articolo 5**

1. Il capitale sociale della Società è di Euro 7.000.000,00 (sette milioni/00) rappresentato da numero 7.000.000,00 (sette milioni/00) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna.
2. In ogni caso, la quota di capitale pubblico non può essere inferiore al cento per cento per tutta la durata della Società.
3. Il capitale può essere aumentato, anche con conferimento di beni in natura e di crediti.

##### **Articolo 6**

1. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono nominative.
2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

### **TITOLO IV**

#### **ASSEMBLEA**

##### **Articolo 7**

1. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Consiglio di Amministrazione, nel Comune ove ha sede la Società o in altro luogo, in Italia, indicato nell'avviso di convocazione.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare deve essere comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'Assemblea. In caso d'urgenza, detto termine può essere ridotto ad otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
3. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, secondo il disposto dell'art. 2364 c.c., ultimo comma, se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedano; in questi casi, gli Amministratori segnalano nella relazione prevista

dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

4. L'assemblea straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge.

### **Articolo 8**

1. L'azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge.

### **Articolo 9**

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, da altra persona eletta dall'assemblea.
2. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolarne lo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
3. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario. Funge da segretario dell'assemblea il Segretario del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza, rinuncia o impedimento di questi, esso è designato dall'Assemblea. Quando richiesto dalla legge ed in ogni altro caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

### **Articolo 10**

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e per la validità delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni sono prese con votazione espressa con alzata di mano o con qualsiasi altra forma di votazione palese determinata dal Presidente. È escluso il voto segreto.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare di verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.
5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:
  - a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui al precedente articolo 9;
  - b) sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di

trasmettere, ricevere e visionare documenti;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o audio-video collegati a curadella Società nei quali gli intervenienti potranno affluire.

6. Il Presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo. In tale luogo si intende tenuta l'assemblea.
7. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio o audio-video collegati. Analoga facoltà è attribuita al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.
8. È consentita l'espressione del voto per corrispondenza.

## **TITOLO V**

### **ORGANO AMMINISTRATIVO. ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO**

#### **Articolo 11**

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, designati dal Ministro del turismo, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Amministratore delegato.
2. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
3. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.
4. L'assemblea può disporre scadenza diversa del mandato per singoli Amministratori su indicazione del soggetto designante.
5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero il Collegio Sindacale, deve darne pronta informativa al Ministro del turismo. Tale soggetto provvede alla designazione del nuovo Amministratore conformemente a quanto previsto dal primo comma del presente articolo. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori in carica nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso ovvero, d'urgenza, dal Collegio Sindacale, nel caso in cui siano venuti a cessare tutti gli Amministratori.
6. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile e quelli di seguito specificati, il cui difetto determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
7. Gli Amministratori devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza

tra persone che, fermi restando i requisiti previsti dalla normativa applicabile, abbiano maturato a significativa esperienza nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese o soggetti privati, ovvero,
  - b) attività professionali attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,
  - c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
8. L'Amministratore cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'art. 2381, comma 2, c.c., attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, può rivestire la carica di Amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di Amministratore in società o enti controllati o collegati.
9. Gli Amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui al comma precedente possono rivestire la carica di Amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.
10. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la competenza alle modifiche dello statuto sociale per il solo caso di adeguamento dello stesso a disposizioni normative obbligatorie. In tutti gli altri casi si applica quanto previsto dall'art. 2365, primo comma c.c.

## **Articolo 12**

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche esterno alla Società.

## **Articolo 13**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola ogni tre mesi e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.
2. La convocazione è fatta con lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica contenente l'indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché degli argomenti che debbono essere trattati, da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno due giorni prima, al domicilio di ciascun Amministratore e di ciascun Sindaco.

## **Articolo 14**

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore più anziano di età.
2. Il Presidente fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché

adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori.

### **Articolo 15**

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano anche per audio/videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere, trasmettere e visionare documenti.
4. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario.

### **Articolo 16**

1. Delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

### **Articolo 17**

1. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, il Ministero del turismo:
  - a) assegna, annualmente, all'organo amministrativo della Società direttive pluriennali in ordine al programma di attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo e provvede ad effettuare il conseguente monitoraggio;
  - b) esercita il controllo e il monitoraggio ai fini della programmazione delle attività da parte della società, svolgendo tale esercizio sulle iniziative e sui progetti previsti;
  - c) ha diritto ad avere dagli Amministratori notizie e informazioni sulla gestione e amministrazione della Società;
  - d) al fine di esercitare un'influenza determinante, è titolare di poteri di indirizzo, direttiva e controllo nei confronti dell'organo amministrativo sociale, fermi restando i poteri di questo per l'esercizio dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.
2. Tutte le proposte di modifica del presente statuto sono comunicate al Ministero del turismo che le approva entro trenta giorni, decorsi i quali, in assenza di formale riscontro, si intendono approvate.

### **Articolo 18**

1. In conformità con quanto previsto dal precedente articolo 17, con contratto di servizio stipulato tra la Società e il Ministero del turismo, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, sono definiti:
  - a) gli obiettivi specificamente attribuiti alla Società;
  - b) le modalità di finanziamento statale da accordare alla Società;
  - c) i risultati attesi in un arco di tempo determinato;
  - d) le strategie per i miglioramenti dei servizi;
  - e) le modalità di verifica dei risultati di gestione;
  - f) le modalità necessarie ad assicurare al Ministero del turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni alla Società, tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

### **Articolo 19**

1. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è assunta dal soggetto designato a norma di legge dal Ministro del turismo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del presente statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione attribuisce all'Amministratore delegato le deleghe gestionali funzionali all'ordinaria amministrazione della Società, con facoltà di subdelega, nonché di tutti gli altri poteri che il Consiglio di Amministrazione riterrà di delegare nei limiti delle attribuzioni delegabili a norma di legge.
3. L'Amministratore delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
4. Gli Amministratori sono tenuti ad agire in modo informato e possono chiedere all'Amministratore delegato che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.
5. Su designazione del Ministro del turismo, il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore generale, definendone mansioni e attribuzioni. Il Direttore generale partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, su proposta del Presidente, conferire incarichi a dipendenti o a terzi per singoli atti o categorie di atti.
7. È fatto divieto di istituire la carica di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

### **Articolo 20**

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione compete un compenso annuo fisso.
2. L'ammontare del compenso annuo fisso viene determinato dall'assemblea e resta valido anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione da parte di quest'ultima.
3. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni del loro ufficio.
4. È fatto divieto di corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.
5. La remunerazione dei componenti di comitati con funzione consultive o di proposta, ove sia necessaria la costituzione di detti comitati e comunque limitatamente ai casi previsti dalla legge, può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al trenta per cento del compenso deliberato per la carica di Amministratore.

## **TITOLO VI**

### **FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE**

#### **Articolo 21**

1. La rappresentanza generale della Società di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi nonché la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può conferire, nei limiti delle competenze adesso spettanti, procure speciali per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.

## **TITOLO VII**

### **COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### **Articolo 22**

1. Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi. Devono essere altresì nominati due Sindaci supplenti.
2. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.
3. Il Presidente del Collegio Sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Gli altri due Sindaci effettivi e i due Sindaci supplenti sono designati dal Ministro del turismo.
4. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.
5. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per audio/videoconferenza



ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

6. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
7. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Collegio Sindacale.

### **Articolo 23**

1. La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione iscritta nel Registro istituito ai sensi di legge.

## **TITOLO VIII**

### **CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI**

#### **Articolo 24**

1. La Società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259
2. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale assiste un magistrato della Corte dei conti, nominato dal presidente della Corte stessa.
3. Le disposizioni statutarie relative all'invio degli avvisi di convocazione degli organi collegiali si applicano anche al rappresentante della Corte dei conti.

## **TITOLO IX**

### **BILANCIO E UTILI**

#### **Articolo 25**

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva e sottopone all'Assemblea il progetto di bilancio e la proposta di destinazione degli utili.
3. Il bilancio, ed i suoi allegati, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'Organo amministrativo e a quella dell'Organo di controllo sono presentati all'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (cento ottanta) giorni quando particolari esigenze lo richiedano. Almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea il bilancio, i suoi allegati, la relazione sulla gestione, la relazione sul governo societario e la relazione dell'Organo di controllo devono essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci e del Ministero del turismo.

### **Articolo 26**

1. L'utile netto di bilancio, dedotta la quota di riserva legale, è destinato secondo quanto deliberato dall'Assemblea.
2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

## **TITOLO X**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'**

#### **Articolo 27**

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità e i criteri della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

## **TITOLO XI**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 28**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.
2. Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.